

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO

Il Giudice del lavoro,

a scioglimento della riserva assunta il 22.11.2016 in relazione al procedimento cautelare, instaurato contestualmente al giudizio di merito;

considerato che l'azione si sostanzia nell'impugnazione di una graduatoria da parte di un aspirante pretermesso;

rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, applicabile analogicamente al caso di specie:

“Nell'ipotesi in cui un lavoratore, dopo aver partecipato senza successo ad una selezione concorsuale per la promozione ad un livello superiore, deduca di essere stato ingiustamente pretermesso dalla promozione e chieda l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere promosso al livello superiore, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e pertanto il Giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati; tale integrazione non è necessaria, invece, quando il lavoratore non chieda l'annullamento del concorso e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a chiedere il risarcimento del danno (Cass. 28 novembre 1998 n. 12128, Cass. 3 marzo 2004 n. 6342; Cass. 14820/2007).

considerato che la richiesta della ricorrente di essere inserita in posizione utile nella graduatoria determina la veste di contraddittori necessari dei lavoratori ivi inseriti, in quanto necessariamente pregiudicati da una pronuncia astrattamente favorevole alla ricorrente;

considerato che parte ricorrente ha proceduto alla notifica del ricorso esclusivamente nei confronti del MIUR e che il giudice, rilevata la necessità di integrare il contraddittorio ex art. 102 cpc nei confronti dei concorrenti collocati utilmente nella graduatoria impugnata, ha disposto, all'udienza del 17.5.2016, l'integrazione del contraddittorio *“anche a mezzo di pubblicazione del ricorso sul sito internet del MIUR”* fissando, all'uopo, l'udienza del 21.6.2016;

rilevato che il ricorrente ha omesso la notifica nel termine di cui sopra, provvedendovi tardivamente e senza autorizzazione giudiziale solo in data successiva alla detta udienza;

considerato che il termine per l'integrazione del contraddittorio è qualificato come perentorio dalla legge (art. 102 cpc) e che, nel caso di specie, in mancanza di un diverso termine espresso, esso deve ritenersi necessariamente coincidente con l'udienza fissata dal Giudice esclusivamente al fine di consentire la detta integrazione;

rilevato che nessuna valenza giuridica ha la pretestuosa questione prospettata dal ricorrente circa la presunta irritualità della ordinanza di integrazione del contraddittorio, sulla base di una preliminare irritualità dell'istanza formulata, a dire del medesimo ricorrente, ex art. 150 - 151 cpc; infatti,



l'istanza formulata in ricorso è esclusivamente quella di notifica ex art. 151 cpc, mediante pubblicazione sul sito internet del MIUR ed, inoltre, il giudice giammai ha disposto l'integrazione del contraddittorio per "pubblici proclami" in accoglimento di un' (inesistente) istanza formulata ex art. 150 cpc - norma che richiede rigorosi presupposti di legge ed un' articolata procedura, del tutto estranei alla ben diversa ordinanza adottata dal giudice - ma ha rilevato, d'ufficio, la non integrità del contraddittorio e ne ha disposto l'integrazione con modalità alternativa alla notifica, in piena osservanza del disposto dell'art. 151 cpc;
letto l'art 307 cpc,;

P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del procedimento cautelare;

dispone la comparizione delle parti e fissa per la discussione l'udienza del giorno 26/09/2017, con l'onere di notificare il ricorso ed il presente decreto alla controparte ed ai controinteressati - a questi ultimi anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet del MIUR- nei termini di legge.

Si comunichi.

Santa Maria Capua Vetere lì 20/12/2016

IL GIUDICE
(dr.ssa Rosa Del Prete)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. ANTONIO ROSARIO DE CRESCENZO cod. fiscale DCRNNR76P10B963A
procuratore domiciliatario di ANTONIETTA MELE

cod. fiscale MLENNT67D56A512C

attesta, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, e dell'art. 16 undecies, comma 3, del D.L. 179/2012,
che la presente copia informatica dell'ordinanza è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico
iscritto presso il TRIBUNALE ORDINARIO di Santa Maria Capua Vetere al Registro Diritto del Lavoro con N.R.G. 00000332/2016.
Caserta, lì 09/01/2017

Firmato digitalmente da ANTONIO ROSARIO DE CRESCENZO

